

Sentenza n. 307 del 2004 (Progetto PC ai giovani ed alle famiglie)

Sono legittimi gli incentivi economici disposti dallo Stato a favore di giovani o di soggetti aventi determinati requisiti di reddito per l'acquisto di *personal computer*. Lo ha disposto la Consulta che, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'istituzione di fondi speciali destinati all'acquisto e l'utilizzo di *personal computer*, ha respinto i due ricorsi con cui la Regione Emilia-Romagna aveva censurato l'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e l'articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).

La prima delle disposizioni impugnate istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», destinato a finanziare un progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003; essa dispone, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze emani, di concerto con quello per l'innovazione e le tecnologie, un decreto ministeriale, espressamente definito «di natura non regolamentare» con il quale siano stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati nonché quelle di erogazione degli incentivi, prevedendo anche la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Il comma 9 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 289 del 2002 sia destinato a finanziare un progetto, promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, volto a favorire l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei giovani che compiono sedici anni nel corso del 2004, nonché la loro formazione. Stabilisce, altresì, che le modalità di attuazione del progetto e di erogazione dei benefici saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello per l'innovazione e le tecnologie.

Il comma 10 prevede che, entro il limite di 30 milioni di euro, le risorse del fondo previsto dal comma 9 saranno adibite all'istituzione di un ulteriore fondo, denominato «PC alle famiglie», destinato, nell'ambito di un progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, a finanziare la concessione di un contributo in favore di quanti, avendo conseguito nell'anno 2002 un reddito non superiore a 15.000 euro, acquistino nell'anno 2004 un *personal computer* idoneo al collegamento ad "internet". Le modalità di attuazione di tale progetto saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che potrà anche prevedere la possibilità di avvalersi, al fine di cui sopra, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Le disposizioni denunciate violerebbero gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione. Per la ricorrente, infatti, la disciplina ivi prevista, non essendo riconducibile ad alcuna delle materie di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 117 Cost., sarebbe da ascrivere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 Cost., alla competenza esclusiva delle Regioni. Inoltre, sebbene i decreti ministeriali siano espressamente definiti dalla legge "di natura non regolamentare", sarebbero, in realtà, veri e propri atti normativi, contenenti precetti generali ed astratti e dunque innovativi per l'ordinamento giuridico. Pertanto, la previsione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze di poteri sostanzialmente normativi e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di poteri amministrativi in materia di competenza esclusiva regionale sarebbe lesiva della potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni in quanto violerebbe i commi quarto e sesto dell'articolo 117 Cost.. In altri termini, le norme impugnate, istituendo fondi settoriali in una materia appartenente alla competenza esclusiva regionale violerebbero, in primo luogo, l'autonomia finanziaria delle Regioni; attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze ed a quello per l'innovazione e le tecnologie poteri normativi ed al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie poteri amministrativi relativamente alla gestione dei detti fondi, violerebbero, altresì, l'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni. Sarebbe inoltre violato il principio di leale collaborazione, in quanto i poteri statali disciplinati dalle norme impugnate sarebbero esercitati senza la previsione di alcuna forma di coordinamento con le Regioni quale, ad esempio, la previa intesa con la "Conferenza Stato-Regioni".

Per i giudici delle leggi le questioni sono infondate poiché le norme denunciate si limitano a prevedere contributi finanziari, erogati dallo Stato con carattere di automaticità, a favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito, per l'acquisto di *personal computer* e non sono accompagnate da alcuna disciplina sostanziale riconducibile a specifiche materie. Di conseguenza, simile previsione non è da ritenersi invasiva di competenze legislative regionali perché *"corrisponde a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione"* (punto 3.1 delle considerazioni in diritto).

Per la Corte non sussiste neanche la violazione dell'autonomia finanziaria regionale dal momento che, per alimentare i due fondi istituiti dalle norme censurate, l'articolo 27 della legge 289 del 2002 prevede il ricorso alle disponibilità residue del fondo istituito presso il Ministero del tesoro

a garanzia dei crediti al consumo erogati dalle banche nell'ambito di un precedente programma di incentivazione della diffusione fra i giovani delle tecnologie informatiche; con esclusione, pertanto, di ogni riduzione degli ordinari stanziamenti destinati alle Regioni.

La Corte, infine, conclude affermando che *“alla stregua delle considerazioni che precedono si rivela (...) inconferente anche il riferimento al principio di leale collaborazione, non risultando nella fattispecie coinvolta alcuna potestà regionale”* (Ibidem).

Dott.ssa Paola Garro